

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,
Roma, 8-9 ottobre 2010*

Chiesa Ucraina:
*Problemi e prospettive della codificazione del diritto particolare,
della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina*

TEODOR TARAS MARTYNYUK
Ieromonaco Studita

TAVOLA ROTONDA
L'attività legislativa delle Chiese sui iuris

Sommario: Premessa; 1. Analisi storica dello sviluppo del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina (1985-2009); 2. Caratteristica del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in generale; 3. Alcune riflessioni sul diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina; Conclusione.

Premessa

Siccome il diritto particolare conferisce la possibilità di condurre la vita ecclesiale secondo le proprie tradizioni e leggi, per ogni Chiesa Orientale la sua elaborazione ha una grande importanza. La Chiesa Ucraina, avendo una storia millenaria con le sue radici nel battesimo di San Volodymyr alla fine del secolo X, possiede un ricco patrimonio canonico-disciplinare.¹ La sua ricchezza è dovuta al fatto che, essendo in comunione con la Sede

* Elenco delle abbreviazioni usate:

AA.VV. - autori vari, *Blahovisnyk - Blahovisnyk Verchovnoho Archyepyskopa Ukrajins'koji Hreko-Katolyc'koji Cerkvy Blažennišoho Lubomyra Husara* [la rivista ufficiale dell'Arcivescovo maggiore della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina]; CCEO - *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*; DP CGCU - Diritto Particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina pubblicato in *Blahovisnyk* 1 (2001) 104-130; n./nn. - numero/numeri; *Visnyk - Visnyk Kyjevo-Halyc'koho Verchovnoho Archyepyskopstva* [Messaggero dell'Arcivescovato maggiore di Kyiv-Halyč].

¹ Bisogna menzionare alcuni importanti studi sulle fonti canoniche della Chiesa Ucraina: D. HOLOVECKYJ, «*Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Ruthenae*», in AA.VV., *Studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale*, (Codificazione Canonica Orientale, Fonti, fasc. VIII), Tipografia Poliglotta Vaticana 1932, 585-646; I. RUDOVYČ, «*Kobryns'kyj synod 1626 r.*», *Bohoslovnia* 1 (1924) 1-37; O. LOTOC'KYJ, *Ukrajins'ki džerela cerkovnoho prava*,

Apostolica, essa vive pienamente la propria vita ecclesiale, respira con due polmoni e dà un esempio della realizzazione di tale desiderata comunione fra tutte le Chiese cristiane.

La codificazione del proprio diritto non è un compito semplice. È necessario non soltanto raccogliere le fonti, ma bisogna analizzarle alla luce delle esigenze odierne ridando così ai canoni antichi una nuova vita, affinché essi servano all'edificazione della Chiesa ed alla sua missione attuale.

Il diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina fino ad oggi è stato studiato poco. Esistono soltanto alcuni studi concernenti lo sviluppo storico² e l'analisi dell'attuale DP CGCU.³ Nella nostra ricerca presenteremo anzitutto una breve analisi storica dello sviluppo del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso fino ad oggi, poi esporremo in modo generale i canoni del DP CGCU promulgati da Sua Beatitudine Lubomyr Husar il 12 dicembre 2007 ed entrati in vigore il 14 gennaio 2008⁴ e alla fine offriremo alcuni osservazioni.

Warszawa 1931; H. LAKOTA, *Try synody peremys'ki j jeparchial'ni postanovy valavs'ki v XVI-XIX st.*, Peremyšl' 1939; J. FEDORIV, «Zamojs'kyj Synod 1720 r.», *Bohoslovja* 35 (1971) 5-71; J. FEDORIV, «Kobryns'kyj synod 1626 r. (krytyčnyj ohlad doby i sytuaciji)», *Bohoslovja* 38 (1974) 5-91; I. PATRYLO, «Artykuly Berestejs'koji Uniji», *Analecta OSBM* 15 (1996), n. 1-4, 47-102; M. DYMYD, *La figura giuridica del Vescovo della Chiesa unita di Kyiv sulla base dei suoi sinodi (1589-1891). Dissertatio ad Doctoratum*, Lviv 1999; I. SKOČYLAS, «Istoryčnyj narys», in *Sobory L'vivs'koji jeparchiji XVI-XVIII stolit'*, a cura di I. SKOČYLAS, L'viv 2006, xxxv-cxlv; V. TOKAR, *I sinodi di Peremyšl'. Fonti per il diritto particolare della Chiesa Cattolica Ucraina di rito bizantino-ucraino. Ricerca storico-giuridica. Dissertatio ad Doctoratum*, Romae 2006; R. ŠAFRAN, *Synody Kyjevo-Halyc'koji mytropoliji (1596-1991). Orhanyzacijno-dušpastyrs'kyj aspekt*, L'viv 2008.

² Si veda O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico del diritto particolare della Chiesa Ucraina Cattolica di rito bizantino-ucraino alla luce del CCEO/Istoryčno-jurydyčnyj rozvytok partykularnoho prava Ukrajins'koji Hreko-Katolyc'koji Cerkvy u svitli Kodeksu Kanoniv dla Schidnych Cerkov. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum*, Roma 2000; J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare della Chiesa sui iuris: i problemi e le prospettive per la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina», in *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001*, Libreria Editrice Vaticana 2004, 643-658; E. POPOWICZ, «Prawo partykularne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Wprowadzenie w problematykę», in *Spotkanie Cyrylometodiańskie. Międzynarodowa Konferencja naukowa «Sacri Canones – 20 lat doświadczeń»*, Sandomierz, 13 lutego 2010 r., [Sandomierz 2010], 127-159. Oltre allo sviluppo storico, il Rev. E. POPOWICZ presenta anche l'analisi del DP CGCU.

³ V. PRYJDUN, «Porivnjannja kanoniv KKSC, KKPZC i Projektu partykularnoho prava UGKC, jaki stosujutsja Evcharystiji», *Metron/Mira. Žurnal Instytutu Cerkovnoho Prava im. svščmč. Andrija Iščaka Ukrajins'koho Katolyc'koho Universytetu*, №3, 2005, 76-94; T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law of the Ukrainian Greek-Catholic Church: A Critical Report» in Š. MARINČÁK (ed.), *Sväté Tajomstvoá na kresťanskom Východe*, (Orientalia et Occidentalia 3), Košice 2008, 351-368. Per il momento attuale quest'ultimo studio rappresenta la migliore analisi dei canoni del DP CGCU. Nella nostra ricerca lo utilizziamo spesso.

⁴ Tenendo conto del carattere del presente studio e dello spazio a disposizione, consapevolmente abbiamo precisato da altri documenti appartenenti al diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ossia da vari statuti approvati dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e dal Sinodo dei Vescovi della Metropolia di Kyiv-Halyč il cui elenco si veda in E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 144-145.

1. Analisi storica dello sviluppo del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina (1985-2009)

I lavori preparatori del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina cominciarono prima della promulgazione del CCEO. Nel 1985 il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in diaspora⁵ costituì la Commissione sinodale allo scopo di studiare il diritto particolare.⁶ Il primo progetto del diritto particolare preparato dalla suddetta Commissione fu presentato da Sua Eccellenza Jeronim Chymij al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Ucraina che si svolse dal 24 settembre all'8 ottobre 1989 a Roma.⁷ Un secondo progetto, che aveva già preso in considerazione i canoni del CCEO, fu discusso al Sinodo dei Vescovi ucraini a Roma il 3-10 febbraio 1991 con la partecipazione dei Vescovi che erano venuti dall'Ucraina.⁸ Però non venne presa alcuna decisione riguardo al diritto particolare.⁹

⁵ In quel momento la Chiesa Greco-Cattolica in Ucraina funzionava clandestinamente.

⁶ La Commissione fu presieduta da Sua Eccellenza Jeronim Chymij, Vescovo di New-Westminster e fu composta da due membri: Sua Eccellenza Stefan Sulyk, Metropolita di Filadelfia e Sua Eccellenza Vasył Losten, Vescovo di Stamford. Sono stati invitati al lavoro come esperti i seguenti canonisti: Rev. Viktor Pospishil, Rev. Martyn Canavan, Rev. Modest Hneško, Rev. Volodymyr Paska, Rev. Josyf Andrijsyn e Rev. Jaropolk Radkevych. Ognuno ricevette un titolo per l'elaborazione. La prima seduta del gruppo dei canonisti ebbe luogo a Stamford il 25-26 novembre 1986. Fu approvato un documento intitolato: «Le linee provvisorie sulle quali lavora la Commissione del diritto particolare ucraino». Tra l'altro fu deciso che il diritto particolare fosse supplementare al diritto comune. Esso avrebbe dovuto corrispondere allo spirito del Concilio Vaticano II e utilizzare la stessa terminologia impiegata nella codificazione canonica orientale. In questa stessa seduta fu composto l'elenco delle fonti sulle quali avrebbe dovuto basarsi il diritto particolare ucraino. Il secondo incontro dei canonisti, membri della suddetta Commissione, si tenne il 5-8 aprile 1987 a Ottawa, in Canada. Vi venne discussa la questione dei Santi Sacramenti. Di nuovo ci fu la divisione del lavoro. La terza seduta ebbe luogo a Winnipeg il 10-13 novembre 1987. Si veda J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», c. 653-655.

⁷ È informazione di J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», c. 655. Nelle decisioni e risoluzioni del Sinodo del 1989 pubblicate in *Rišennja i postanovy Synodiv Jepysskopiv Ukrajin's'koji Hreko-Katolyc'koji Cerkvy 1989 - 1997 rokiv*, L'viv 1998, 3-5 non si è trovato alcun accenno.

⁸ *Rišennja i postanovy Nadzvyčajnoho Synodu Ukrajin's'koji Hreko-Katolyc'koji Cerkvy, ščo vidbuvsja u Vatykani v dnjach 3-10 lutoho 1991 r. B.* in *Rišennja i postanovy...*, 14. Cfr. J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», 655.

⁹ Merita un'attenzione la decisione dei Vescovi concernente la formazione della Commissione per l'elaborazione dello *ius speciale* per la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, Commissione della quale membri erano Sua Eccellenza Maksym Hermaniuk, Metropolita di Toronto come capo, Rev. Sofron Mudryj, Rev. Isydor Patrylo, Rev. Ivan Žužek, Rev. Klymentij Korčahin. Il motivo principale di tale decisione era la questione della giurisdizione dei Patriarchi ed Arcivescovi maggiori fuori del loro territorio. Si veda *Rišennja i postanovy Nadzvyčajnoho Synodu Ukrajin's'koji Hreko-Katolyc'koji Cerkvy, ščo vidbuvsja u Vatykani v dnjach 3-10 lutoho 1991 r. B.*, nn. 15-16, in *Rišennja i postanovy...*, 14. In seguito, al Sinodo successivo nel 1992 a Leopoli i Vescovi continuarono il lavoro sullo *ius speciale*. Ci fu la discussione sul contenuto dei cann. 148-150 del CCEO. Il Sinodo propose la seguente stesura di alcuni canoni: «Can. 148 §1. È diritto e dovere del Patriarca di aver cura di tutti i fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale e dopo aver informato la Sede Apostolica visitarli personalmente o per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua. §2. Nel tempo opportuno il Patriarca informi della sua visita il Vescovo di questi fedeli cristiani; il Visitatore, prima di iniziare la sua visita, si deve presentare al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina. §3. Il Patriarca, dopo aver discusso della visita nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto al mondo alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della sua Chiesa e anche, tenendo conto dei canoni sull'elezione dei Vescovi, nominare i Vescovi ed erigere eparchie proprie ed esarcati con il consenso della Sede Apostolica. Can. 149. Per adempiere l'ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori

La questione del diritto particolare fu discussa al Sinodo dei Vescovi ucraini che si tenne a Leopoli il 16-31 maggio 1992. Vennero allora visti i canoni del progetto del diritto particolare relativi ai cann. 1-614 CCEO. Il lavoro sulle altre parti del progetto fu rimandato al Sinodo successivo.¹⁰ Tuttavia, come al Sinodo precedente, anche al Sinodo del 1992 non fu emanato alcun canone del diritto particolare.

I tre Sinodi dei Vescovi ucraini: a Roma il 16-25 novembre 1995, a Leopoli il 14-21 ottobre 1996 e a Krechiv il 14-20 settembre 1997 si sono occupati della formazione della Commissione canonica il cui compito principale era quello di elaborare il diritto particolare¹¹. Nel 1997 la suddetta Commissione, con a capo Sua Eccellenza Sofron Mudryj, cominciò a raccogliere il materiale necessario per l'elaborazione dei canoni del diritto particolare. Dal 1999 fino al 2000 si tennero 6 sedute.¹² Pertanto, al Sinodo dei Vescovi che si svolse a Krechiv nei giorni 1-8 settembre 1999, fu presentato il Progetto del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Il Sinodo lo approvò e invitò la Commissione a completarlo.¹³ Così il Progetto fu rinviato alla Commissione la quale venne ampliata con nuovi membri.¹⁴ Tenendo conto delle osservazioni ricevute¹⁵ la Commissione canonica presentò il nuovo

dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, almeno tre candidati, il Capo della Chiesa *sui iuris* elegge il Vescovo tra questi tre candidati e lo nomina con il consenso della Sede Apostolica»: *Rišennja i postanovy, schvaleni Synodom Jepyskopiv Ukrajins'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u L'vovi v dnjach 16-31 travnja 1992 r. B.*, n. 10, in *Rišennja i postanovy...*, 18-19. Nel 2003 i Vescovi di nuovo hanno discusso la questione dello *ius speciale* e in seguito l'hanno affidata alla Commissione canonica. Si veda E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 141. Fino ad oggi non esiste uno *ius speciale* per la Chiesa Ucraina.

¹⁰ Nel decreto di promulgazione delle decisioni e risoluzioni del Sinodo dei Vescovi del 1992 non troviamo alcun accenno sul diritto particolare. Questa informazione ce la fornisce il Rev. Jevhen Popowicz, basandosi sul Verbale del suddetto Sinodo (sessione XIV, n. 89), il quale si trova nell'Archivio della Curia Metropolitana a Peremyśl' (Polonia). Si veda E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 134, nota 10.

¹¹ Al Sinodo a Roma nel 1995 furono nominati i seguenti membri della Commissione canonica: Sua Eccellenza Volodymyr Paska, Vescovo ausiliare di Filadelfia, Sua Eccellenza Roman Danylak, Vescovo ausiliare di Toronto, Sua Eccellenza Julian Gbur, Vescovo ausiliare di Leopoli. Si veda *Rišennja i postanovy, schvaleni Synodom Jepyskopiv Ukrajins'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u Rymi v dnjach 16-25 lystopada 1995 r. B.*, n. 10, in *Rišennja i postanovy...*, 27. Al Sinodo successivo, a Leopoli nel 1996, al posto di Sua Eccellenza Julijan Gbur fu eletto Sua Eccellenza Sofron Mudryj, Vescovo di Ivano-Frankivs'k. Si veda *Rišennja i postanovy, schvaleni Synodom Jepyskopiv Ukrajins'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u L'vovi v dnjach 14-21 žovtnja 1996 r. B.*, n. 54, in *Rišennja i postanovy...*, 35. Nel 1997 allo scopo di portare a termine il lavoro sul diritto particolare, la Commissione canonica fu estesa e si presentò così: Sua Eccellenza Sofron Mudryj come capo, Sua Eccellenza Volodymyr Paska, Rev. Josyf Andriijisyn, Rev. Mychajlo Kvjatkovs'kyj, Rev. Mychajlo Dymyd, Red. Edmund Przekop. Si veda *Rišennja i postanovy, schvaleni Synodom Jepyskopiv Ukrajins'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u L'vovi-Krechovi v dnjach 14-20 veresnja 1997 r. B.*, n. 2.4, in *Rišennja i postanovy...*, 45.

¹² Si veda J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», 656.

¹³ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukrajins'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo prochodyv u L'vovi-Krechovi 1-8 veresnja 1999*, n. 9, *Blahovisnyk* 1 (2001) 89. Il testo dei canoni del sopra citato Progetto è stato pubblicato dal Rev. Oleh Kaskiv nell'estratto della sua tesi dottorale: O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 40-91.

¹⁴ Cfr. E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 139-140.

¹⁵ Le osservazioni furono presentate dai seguenti Vescovi: Julian Voronovs'kyj, Vasyl Losten, Kornylj Pasičnyj, Roman Danylak, Volodymyr Paska, Severyn Jakymyšyn ed anche Rev. Davyd Motiuk, docenti dell'Istituto Catechistico di Drohobyč e Suor Lujiza Ciupa. Cfr. J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», c. 656.

Progetto del diritto particolare al Sinodo dei Vescovi ucraini che si tenne a Bučač il 16-21 luglio 2000. Il Sinodo decise di approvare il diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina *ad experimentum*, e invitò l'Arcivescovo maggiore a promulgarlo nel tempo e modo opportuno.¹⁶ La decisione dei Vescovi non si realizzò fino al Sinodo successivo, il quale di nuovo decise di approvare i 146 canoni del diritto particolare.¹⁷ È da notare che nella decisione del Sinodo non fu stabilito il termine *ad experimentum*, oltre che il tempo della promulgazione.¹⁸ Tuttavia, i 146 canoni, sotto il titolo: «Canoni del Diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina», vennero pubblicati nel *Blahovisnyk*, la rivista ufficiale di Sua Beatitude Lubomyr Husar, che portava come anno di pubblicazione il 2001,¹⁹ ma che in realtà con questo numero uscì soltanto nel 2003.²⁰ È da segnalare che non fu pubblicato alcun decreto di promulgazione da parte del Capo della Chiesa. Inoltre, sotto i canoni pubblicati non c'era né la sua firma, né la data. Invece veniva riportata l'informazione che i presenti canoni del diritto particolare erano stati elaborati dai seguenti canonisti: Sua Eccellenza Sofron Mudryj, Rev. Oleh Kaskiv, Rev. Lubomyr Sanoc'kyj. Non sono menzionati gli altri membri della Commissione canonica.²¹

La questione al riguardo fu trattata di nuovo nel Sinodo dei Vescovi ucraini a Kyiv il 7-12 luglio 2002. Il Sinodo affidò alla Commissione canonica la preparazione del «completo Diritto particolare» entro due anni.²² È difficile stabilire cosa significhi l'espressione «completo Diritto particolare». Probabilmente, non si tratta del codice dei canoni del diritto particolare della Chiesa Ucraina ma, piuttosto, dei canoni del diritto particolare corrispondenti ai canoni del CCEO che rimandano al diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*. Inoltre, bisogna sottolineare un'altra risoluzione del Sinodo del 2002: «Approvare i sei nuovi canoni, proposti dalla Commissione canonica, in allegato ai 146 canoni del Diritto particolare emanati dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina nel 2001 *ad experimentum*

¹⁶ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo prochodyv u Bučači 16-21 lypnja 2000, n. 3, Blahovisnyk 1 (2001) 90.* Inoltre, al diritto particolare approvato fu aggiunto un canone: «Nel territorio dell'eparchia tutte le parrocchie sono sottoposte alla giurisdizione del Vescovo del luogo»: *Postanovy Synodu..., n. 4, Blahovisnyk 1 (2001) 90.* Tuttavia, nel DP CGCU questo canone è assente.

¹⁷ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u L'vovi 1-5 lypnja 2001 roku, n. 2, Blahovisnyk 1 (2001) 101.*

¹⁸ Secondo il can. 111 §1 del CCEO proprio il Sinodo dei Vescovi è competente a stabilire il modo ed il tempo della promulgazione e pubblicazione delle leggi approvate. Invece la promulgazione e la pubblicazione spettano al Patriarca (can. 112 §1 CCEO).

¹⁹ *Kanony Partykularnoho prava Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, Blahovisnyk 1 (2001) 104-130.*

²⁰ Cfr. D. MOTIUK, *Eastern Christians in the New World: An Historical and Canonical Study of the Ukrainian Catholic Church in Canada*, Ottawa 2005, 106; T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 354-355.

²¹ Si veda *Blahovisnyk 1 (2001) 130.* Cfr. T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 354-355, specialmente nota 14.

²² *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u Kyjevi 7-12 lypnja 2002 roku, n. 8, Blahovisnyk 2 (2002) 114.*

fino alla promulgazione del completo Diritto particolare». ²³ Questi canoni non sono stati mai pubblicati. Non si trovano neanche nell'Archivio del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. ²⁴

Il Sinodo dei Vescovi ucraini che si tenne a Brjuchovyči il 13-20 settembre 2006 affidò ai due Vescovi: Sua Eccellenza Volodymyr Juščak e Sua Eccellenza Davyd Motiuk il compito di revisionare la questione del diritto particolare. La risoluzione dei Vescovi ha tre punti: «1. Provvedere tutto il necessario per l'elaborazione del completo Diritto particolare. 2. Riesaminare i canoni del Diritto particolare emanati *ad experimentum* dal Sinodo nel 2002, e analizzare in che misura esso corrisponda alle nostre esigenze ecclesiali odierne. 3. Dopo aver esaminato i canoni del Diritto particolare emanato *ad experimentum* dal Sinodo nel 2002, chiedere a Sua Beatitudine Lubomyr che si compiaccia con il suo decreto di riconfermare la sua attualità». ²⁵ Merita un'attenzione particolare l'informazione che il diritto particolare fu emanato dal Sinodo non nel 2001, ma nel 2002. Affidando ai Vescovi il compito di revisione della questione al riguardo, il Sinodo punta soltanto sul dato di quanto il diritto particolare corrisponda alle esigenze della Chiesa, però nello stesso tempo prescinde da altri molto importanti aspetti, cioè in che misura il diritto particolare concordi con le fonti canoniche della Chiesa Ucraina, con le sue tradizioni liturgiche e consuetudini etc. Nella risoluzione sinodale nuovamente si menziona l'espressione «completo Diritto particolare». Quindi, da ciò sorge la domanda: il Sinodo in realtà ha avuto l'intenzione di emanare un codice completo del diritto particolare, o si tratta soltanto di una sua parte relativa al CCEO? Anche il terzo punto ci mette in dubbio. Il Sinodo parla della conferma della attualità del diritto particolare emanato *ad experimentum* nel 2002, anziché stabilire il tempo della promulgazione e della pubblicazione secondo il can. 111 §1 del CCEO. Bisogna notare che prima esso non era promulgato.

Il Sinodo dei Vescovi che si svolse a Filadelfia (USA) dal 27 settembre al 6 ottobre 2007 cambiò la strategia della codificazione del diritto particolare. Su richiesta del Sinodo Sua Beatitudine Lubomyr Husar, con il suo decreto del 15 dicembre 2007, costituì il Dipartimento Canonico-Legislativo con a capo Sua Eccellenza Volodymyr Juščak, e del quale diventò membro Sua Eccellenza Davyd Motiuk. ²⁶ Secondo la risoluzione del Sinodo del 2007, proprio questo Dipartimento fu incaricato a preparare il diritto particolare. L'economista patriarcale divenne responsabile per le necessarie spese. Inoltre, il Sinodo invitò tutti i suoi

²³ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u Kyjevi 7-12 lypnja 2002 roku*, n. 9, *Blahovisnyk* 2 (2002) 114.

²⁴ T. M. NÉMETH ritiene che si tratta della modifica di alcuni canoni del diritto particolare del 2001. Si veda «Canons of the Particular Law...», 353.

²⁵ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo prochodyv u L'vovi-Brjuchovyčach vid 13 do 20 veresnja 2006 roku*, n. 20, *Blahovisnyk* 6 (2006) 102.

²⁶ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo prochodyv u Filadelfiji (USA) vid 27 veresnja do 6 žovtnja 2007 roku*, n. 8, *Blahovisnyk* 7 (2007) 86; *Visnyk*, № 4, 2008, 55.

membri ad inviare le loro osservazioni sul diritto particolare a Sua Eccellenza Davyd Motiuk entro la fine del 2007.²⁷

Il 12 dicembre 2007 Sua Beatitudine Lubomyr Husar promulgò i 146 canoni del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina (pubblicati nella rivista *Blahovisnyk* del 2001), i quali entrarono in vigore il 14 gennaio 2008.²⁸ Nonostante ciò, il Sinodo dei Vescovi ucraini che ebbe luogo a Brjuchovyči nel 2009 affidò a Sua Eccellenza Volodymyr Juščak il compito di riesaminare il DP CGCU e di continuare il lavoro sul diritto particolare. Nell'analisi dei canoni del DP CGCU e nella elaborazione delle nuove norme deve prestare aiuto anche l'Associazione dei Canonisti Ucraini della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.²⁹

2. Caratteristica del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in generale

Come abbiamo già detto al DP CGCU appartengono i 146 canoni che regolano le questioni concernenti le materie che il CCEO rimanda al diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris*. Così, a ciascun canone del DP CGCU corrisponde il canone relativo del CCEO.³⁰ Il DP CGCU comincia con il canone che stabilisce i soggetti del presente diritto particolare. Secondo il can. 1, i canoni del DP CGCU riguardano tutti e soli i fedeli della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.³¹

Poi seguono i 16 canoni che corrispondono al Titolo IV del CCEO (cann. 55-154) e regolano le questioni concernenti la Chiesa arcivescovile maggiore (cann. 2-17). Essi contengono le norme sull'elezione dell'Arcivescovo maggiore (cann. 2-6), sui diritti e doveri dell'Arcivescovo maggiore (cann. 7-15), sulla nomina e dimissione dell'economista patriarcale (can. 16), sulla vacanza della Sede arcivescovile maggiore (can. 17). In questo modo si stabilisce l'età minima per il candidato ad Arcivescovo maggiore, cioè 40 anni compiuti di età, ed il tempo dell'esperienza pastorale, cioè almeno dieci anni di sacerdozio (can. 2, cfr. can. 64 CCEO). Nello stesso canone si afferma che l'Arcivescovo maggiore deve essere eletto tra

²⁷ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo prochodyv u Filadelfiji (USA) vid 27 veresnja do 6 žovtnia 2007 roku*, nn. 9-10, *Blahovisnyk* 7 (2007) 86.

²⁸ *Blahovisnyk* 7 (2007) 64. Prima della pubblicazione del decreto sulla promulgazione del DP CGCU nel *Blahovisnyk*, lo stesso decreto fu pubblicato nella rivista *Visnyk* con un contenuto po' diverso, cioè si dichiarava che al Diritto particolare della Chiesa Ucraina appartengono i 146 canoni pubblicati nel *Blahovisnyk* del 2001 ed i 6 canoni emanati dal Sinodo dei Vescovi nel 2002. Siccome il decreto pubblicato nel *Blahovisnyk* è posteriore al decreto che si trova nel *Visnyk*, si ritiene che esso è più corretto. Sulla questione dei «sei canoni» si veda *supra*, nota 24.

²⁹ *Postanovy Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyc'koi Cerkvy, ščo vidbuvsja u L'vovi-Brjuchovyčach vid 29 lystopada do 5 hrudnja 2009 roku*, n. 11, *Blahovisnyk* 9 (2009) 55, si veda anche *Visnyk* №12, 2009, 6. L'Associazione dei Canonisti Ucraini della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina fu fondata il 23 ottobre 2008 in occasione della riunione dei canonisti ucraini. Il 29 novembre del medesimo anno Sua Beatitudine Lubomyr Husar con il suo decreto riconobbe la suddetta Associazione come persona giuridica e approvò il suo Statuto. Si veda *Visnyk* №8, 2008, 45.

³⁰ Per l'analisi dei canoni del DP CGCU utilizziamo la versione ufficiale, cioè quella pubblicata nel *Blahovisnyk* 1 (2001) 104-130.

³¹ Per l'esame di questo canone si veda *infra*.

i Vescovi, tuttavia il Sinodo ha diritto di eleggere anche un sacerdote. Ciò, infatti, si desume dalla prima parte di questo canone, che richiede al candidato l'esperienza sacerdotale e non episcopale. Il can. 3 stabilisce il termine ultimo per la convocazione del Sinodo elettivo, cioè entro 2 mesi da computare dalla vacanza della Sede arcivescovile maggiore (cfr. can. 65 §2 CCEO). All'elezione dell'Arcivescovo maggiore deve presiedere il *prototronio*, cioè il Vescovo della più antica eparchia entro i confini del territorio della Chiesa Ucraina (can. 4, cfr. 70 CCEO).³² Il compito di attuario spetta al Segretario del Sinodo dei Vescovi. Se egli per qualche motivo è assente, la sua funzione viene temporaneamente assunta da uno dei membri del Sinodo, designato dal *prototronio* con il consenso del Sinodo permanente. Gli scrutatori, invece, sono i Vescovi più giovani per ordinazione episcopale. Però non è stabilito il loro numero (can. 5, cfr. can. 71 §1 CCEO).

Il DP CGCU prevede al massimo quattro scrutini nell'elezione dell'Arcivescovo maggiore. Se nel terzo scrutinio nessuno dei candidati ha ottenuto i due terzi dei voti dei Vescovi presenti, nel quarto scrutinio i voti vanno solo ai due candidati che nella terza votazione hanno ricevuto la maggioranza dei voti. Si ritiene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti dei Vescovi presenti. Se, però, ci fosse la parità dei voti, allora si riterrebbe eletto colui che è più anziano per ordinazione episcopale. Se entrambi i candidati sono stati ordinati nello stesso giorno, prevale chi è più anziano per ordinazione presbiterale (can. 6, cfr. cann. 72 §1, 183 §§ 3-4 CCEO).³³

Per quanto riguarda diritti e doveri dell'Arcivescovo maggiore, il Legislatore ucraino³⁴ dispone che egli è obbligato a compiere la visita pastorale nelle eparchie e negli esarcati almeno una volta ogni 5 anni (can. 7, cfr. can. 83 §1 CCEO). L'Arcivescovo maggiore ha diritto di ordinare tutti i Vescovi della Chiesa Ucraina (can. 8, cfr. can. 86 §1, 2° CCEO).³⁵

Il DP CGCU non limita il voto deliberativo di nessun Vescovo (can. 11, cfr. can. 102 §2 CCEO).³⁶ Il can. 13 ordina la convocazione del Sinodo dei Vescovi ogni anno nel tempo stabilito dai membri dello stesso Sinodo (cfr. can. 106 §2 CCEO), invece il can. 15 (cfr. can. 111 §1 CCEO) stabilisce che le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina devono essere promulgati dall'Arcivescovo maggiore e devono essere

³² Cfr. T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 357-358. Secondo Rev. M. DYMID, il *prototronio* è un titolo legato al Vescovo di Volodymyr di cui però non si conosce il significato esatto. È il primo vescovo tra i suffraganei dell'arcivescovo metropolita di una provincia ecclesiastica. Cfr. *La figura giuridica...*, 41, nota 38; 116-117; 224.

³³ Per l'analisi di questo canone si veda *infra*.

³⁴ Per il Legislatore ucraino si intende il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.

³⁵ Nel Progetto del diritto particolare elaborato dalla Commissione canonica nel 1999 si dice che l'Arcivescovo maggiore può ordinare Vescovi con il consenso dei loro Metropoliti. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 42 (i canoni di questo Progetto non hanno i numeri, per cui nelle note ci riferiamo alla pagina dello studio di Rev. O. Kaskiv in cui si trova il canone citato).

³⁶ Cfr. E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 147-148. Il Progetto del diritto particolare del 1999 prevedeva limitazione del voto deliberativo per Vescovi ausiliari nelle questioni finanziarie. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 43.

pubblicate nella sua rivista *Blahovisnyk*. Esse entrano in vigore dopo due mesi dalla promulgazione, a meno che nella stessa legge non sia stabilito un altro termine. Il can. 16 definisce che l'econom patriarcale è nominato per 5 anni (can. 122 §2 CCEO). Quanto alla vacanza della Sede arcivescovile maggiore, il can. 17 determina che il *prototronio* assume l'incarico di Amministratore della Chiesa Ucraina. Se egli è impedito, l'Amministratore è il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale, membro del Sinodo permanente. Se tutti i membri del Sinodo permanente sono stati ordinati nello stesso giorno, l'Amministratore è il più anziano per età (cfr. can. 127 CCEO).³⁷

Il gruppo seguente di canoni del DP CGCU è consacrato alle eparchie ed ai Vescovi (cann. 18-44; nel CCEO: titolo VII, cann. 77-310). I cann. 18 e 19 trattano delle elezioni dei Vescovi, i cann. 20-23 dei diritti e doveri del Vescovo eparchiale, i cann. 24-26 della vacanza della sede eparchiale. I cann. 27-32 riguardano le questioni dell'organizzazione dell'eparchia, precisamente: i cann. 27-28 l'assemblea eparchiale, il can. 29 i requisiti del Protosincello e del Sincello, il can. 30 i doveri del cancelliere, il can. 31 dell'econom eparchiale, il can. 32 del consiglio per gli affari economici, i cann. 33-34 del consiglio presbiterale, i cann. 35-36 dei doveri del protopresbitero. I cann. 37-44 provvedono alle parrocchie ed ai parroci: la questione della nomina e degli obblighi del parroco è trattata dai cann. 37-40; il can. 41 regola la funzione dei consigli parrocchiali, il can. 42 si occupa dell'archivio parrocchiale, il can. 43 della dimissione del parroco, mentre diritti e doveri del vicario parrocchiale vengono trattati nel can. 44.

Esaminando più dettagliatamente i canoni citati sopra si nota che, per quanto riguarda le informazioni e i documenti necessari per comprovare l'idoneità del candidato all'episcopato, il can. 18 (cfr. can. 182 §1 CCEO) rimanda allo Statuto del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina approvato il 17 novembre 1995.³⁸ Il can. 20 obbliga il Vescovo a celebrare la Divina Liturgia per i suoi fedeli ogni domenica e nelle feste stabilite dal diritto comune e dal can. 114 del DP CGCU (cfr. can. 198 CCEO). Quanto all'autorità alla quale il Vescovo deve comunicare il testo di leggi, dichiarazioni e decreti emanati nell'assemblea eparchiale, il can. 28 menziona il Metropolita e l'Arcivescovo maggiore (cfr. can. 242 CCEO).³⁹ Il DP CGCU permette che l'ufficio di Protosincello o di Sincello possano essere assunti da preti sposati (can. 29, cfr. can. 247 §2 CCEO). Il can. 35 esige che il protopresbitero abbia almeno 5 anni di sacerdozio. Egli è nominato per 3 anni. Questo termine può essere prolungato (cfr. can. 277 §§ 1-2 CCEO). Il can. 36 determina i doveri del protopresbitero (cfr. can. 278 §1 CCEO). Riguardo alla nomina di parroco, il can. 37 stabilisce un tempo

³⁷ Nel Progetto del 1999 si prevedeva che durante la vacanza della Sede patriarcale è Amministratore il Vescovo di Ivano-Frankivs'k. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 45.

³⁸ *Statut Synodu Jepyskopiv Ukraïns'koi Hreko-Katolyč'koi Cerkvy*, art. 17, n. 3. Si veda anche *l'Anketa dla propo- nuwannja kandydativ u epyskopy in Rišennja i postanovy...*, 68-71.

³⁹ Il Progetto del diritto particolare del 1999 non accenna al Metropolita. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 51.

determinato, cioè 5 anni. Tuttavia, il Vescovo eparchiale può prolungare la nomina per i quinquenni seguenti (cfr. can. 284 §3, 4° CCEO).⁴⁰ Il can. 41 rileva due consigli che devono funzionare in parrocchia: il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale. Lo stesso canone permette l'esistenza di altri consigli che devono essere regolati da propri statuti (cfr. can. 295 CCEO). Il can. 42, invece, presenta l'elenco dei libri parrocchiali che devono essere curati dal parroco. Nulla è detto sulla custodia dei libri parrocchiali antichi (cfr. can. 296 §§ 1 e 5 CCEO).⁴¹

Gli Esarchi ed Esarcati, che nel CCEO sono regolati dai cann. 311-321 (titolo VIII), nel DP CGCU hanno soltanto un canone: il can. 45, sui privilegi dell'Esarca dopo l'espletamento della sua funzione (cfr. can. 321 §2 CCEO).

I cann. 46-64 del DP CGCU riguardano i chierici (nel CCEO: cann. 323-398). I cann. 46-50 sono consacrati ai chierici minori e alla formazione dei futuri preti. L'iscrizione dei chierici all'eparchia è regolata dai cann. 51-53. Secondo il can. 52 ciascuno è ascritto come chierico all'eparchia per mezzo dell'ordinazione diaconale.⁴² Il Vescovo eparchiale deve ottenere il consenso dell'Arcivescovo maggiore per permettere ad un chierico, che appartiene alla sua eparchia, di trasferirsi all'eparchia di un'altra Chiesa *sui iuris* (can. 53, cfr. can. 365 §2 CCEO). I cann. 54-64 trattano dei diritti e doveri dei chierici. Tutti i chierici sono tenuti ogni anno al ritiro spirituale almeno per 5 giorni (can. 54, cfr. can. 369 §2 CCEO). Secondo il can. 56, i chierici devono celebrare quotidianamente le Lodi Divine a meno che per qualche causa grave non possano adempiere questo obbligo (cfr. can. 377 CCEO).⁴³ Secondo il can. 64 ogni chierico ha diritto di un mese di ferie annuali (cfr. can. 392 CCEO).

Il titolo IX, cann. 399-409 del CCEO è presentato nel DP CGCU soltanto da un canone: il can. 65.

⁴⁰ Cfr. E. POPOWICZ, «Prawo partykularne...», 149-150.

⁴¹ Nel Progetto del diritto particolare del 1999 si prevedeva la conservazione dei libri parrocchiali antichi nell'archivio parrocchiale. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 57.

⁴² Nel Progetto del diritto particolare del 1999 era una norma diversa cioè l'ascrizione avveniva per mezzo degli ordini minori. Il luogo di nascita o di domicilio prima dell'ordinazione non influivano sull'ascrizione. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 61.

⁴³ Questa norma sembra troppo difficile da seguire, non soltanto per preti sposati, ma anche per quelli celibi. Se per le Lodi Divine si intendono tutti gli uffici che di solito si celebrano nei monasteri, senza dubbio il clero che vive nel mondo non può celebrarli tutti. Anzi, le Lodi Divine di per sé si celebrano in comunità. Tuttavia, se per ragioni oggettive non è possibile la forma comunitaria di celebrazione, i chierici devono celebrarle individualmente. Pertanto, «le autorità delle Chiese *sui iuris* stabiliscano norme ragionevoli che regolino tale preghiera individuale, privilegiando, dopo attento studio nel processo di selezione dei testi, le parti che tradizionalmente sono più importanti in rapporto alla struttura propria della liturgia di ogni Chiesa, e tenendo conto delle reali possibilità del clero»: CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana 1996, n. 99. Quindi il DP CGCU deve essere più preciso al riguardo. Cfr. T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 366. È da notare che la medesima norma nel Progetto del diritto particolare del 1999 era più concreta, perché determinava un'ora di preghiera individuale delle Lodi Divine, o esse potevano essere sostituite dai salmi o dalla preghiera di Gesù (*Isusova molytva*). O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 62.

Per quanto riguarda gli Istituti di vita consacrata (titolo XII, cann. 410-572 CCEO) il DP CGCU ha sei canoni (cann. 66-71). Essi dettano le norme sulla necessità del consiglio permanente nelle case dove vivono meno di sei membri (can. 66), sul ritorno alla vita secolare e la dimissione dal monastero di un monaco di professione temporanea (cann. 67-68), sull'erezione degli Istituti secolari (can. 69), sulle altre forme di vita consacrata (can. 70), sulle società di vita apostolica (can. 71). Secondo il can. 67, l'indulto di separazione dal monastero e di ritorno al secolo, ai monaci di voti temporanei è concesso dall'Arcivescovo maggiore (cfr. can. 496 §2 CCEO). Il can. 70 permette ai Vescovi eparchiali di costituire altre specie di asceti che o appartengono a istituti di vita consacrata, oppure come vergini e vedove consacrate professano nel secolo la castità (cfr. can. 570 CCEO).

Quanto al titolo XIII, le Associazioni dei fedeli cristiani, cann. 573-583 del CCEO, il DP CGCU ha soltanto un canone: il can. 72.

I cann. 73-75 trattano dell'evangelizzazione delle genti (titolo XIV, cann. 584-594 del CCEO), invece, i cann. 76-78 si riferiscono al magistero ecclesiastico (titolo XV, cann. 595-606 del CCEO). Secondo il can. 76, l'omelia è riservata al sacerdote e con il consenso del Vescovo anche al diacono (cfr. can. 614 §4 CCEO).

Nel titolo: il Culto Divino, e specialmente i Sacramenti, il DP CGCU (cann. 79-116) completa i cann. 667-895 del CCEO. È il più grande titolo del diritto particolare ucraino. I due primi canoni, i cann. 79 e 80, regolano le relazioni con gli acattolici nelle questioni del culto divino e dei sacramenti. I seguenti trenta canoni sono consacrati ai sacramenti: i cann. 81-84 al battesimo, il can. 85 alla crismazione del santo *myron*, il can. 86-94 all'Eucaristia, il can. 95 al sacramento della penitenza, il can. 96 all'unzione degli infermi, i cann. 97-103 alla sacra ordinazione, i cann. 104-111 al matrimonio. Quanto al battesimo, perché uno possa adempiere lecitamente la funzione di padrino si richiede che abbia 16 anni di età (can. 82, cfr. can. 685 §2 CCEO). Il DP CGCU permette di confezionare il santo *myron* sia all'Arcivescovo maggiore che al Vescovo eparchiale (can. 85, cfr. can. 693 CCEO). Il can. 90 impegna i Gerarchi del luogo e i parroci ad istruire i fedeli cristiani sull'obbligo di ricevere la Divina Eucaristia nei tempi stabiliti dal diritto comune e nei giorni festivi di precetto (cfr. can. 708 CCEO). Il can. 91 permette di distribuire la Divina Eucaristia anche al diacono (cfr. can. 709 §1 CCEO).⁴⁴ Il digiuno eucaristico deve essere osservato almeno un'ora (can. 93, cfr. can. 713 §2 CCEO). Il DP CGCU concede all'Arcivescovo maggiore il diritto di celebrare la sacra ordinazione fuori dei confini della sua eparchia dopo aver informato il Vescovo eparchiale (can. 97, cfr. can. 749 CCEO). Il can. 98 (cfr. can. 758 §1, 6° CCEO) prescrive gli interstizi seguenti: «il lettore ed il suddiacono possono essere ordinati nello stesso giorno, tra l'ordinazione suddiaconale e quella diaconale deve esservi intervallo di un giorno, tra l'ordinazione diaconale e quella sacerdotale di un anno, a meno che il Vescovo eparchiale nel caso singolo non stabilisca diversamente». Riguardo a candidati sposati, il can. 99 stabilisce che

⁴⁴ Secondo il Progetto del diritto particolare del 1999, per poter distribuire la Divina Eucaristia il diacono doveva ottenere il permesso del parroco. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 73.

essi possono essere ordinati «dopo aver trascorso un anno di vita matrimoniale esemplare [...], a meno che nel caso singolo il Vescovo eparchiale decida diversamente» (cfr. can. 758 §3 CCEO).⁴⁵ L'età, sia per il diaconato che per il sacerdozio, prescritta dal can. 759 §1 del CCEO è percepita dal can. 100 del DP CGCU.⁴⁶ Secondo il can. 102, il nome del candidato prima dell'ordinazione deve essere reso noto pubblicamente nella parrocchia dove egli venne battezzato e nella parrocchia dove egli è vissuto per lungo tempo, incluso il tempo del seminario (cfr. can. 771 §1 CCEO). Il candidato da promuovere alla sacra ordinazione deve attendere a un ritiro spirituale per cinque giorni pieni, però nei casi speciali in cui gli interstizi sono molto brevi, almeno per un giorno. Inoltre, egli deve ricevere il sacramento della penitenza (can. 103, cfr. can. 772 CCEO).

Il DP CGCU permette di benedire il matrimonio sia al parroco dello sposo che a quello della sposa (can. 108, cfr. can. 831 §2 CCEO). Il can. 110 concede la possibilità di celebrare il matrimonio anche nel tempo di digiuno (can. 838 §2 CCEO). Secondo il can. 864 §2 del CCEO il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* può stabilire le cause di separazione. Pertanto il can. 111 detta una norma secondo cui se una parte ha abbandonato l'altra senza avvisarla e non ha dato nessuna notizia di sé almeno da un anno, la parte innocente può chiedere al Gerarca del luogo il decreto di separazione.

I cinque canoni del DP CGCU sono consacrati ai sacramentali, alle benedizioni, ai luoghi ed ai tempi sacri, al culto dei Santi, al voto e al giuramento (cann. 112-116). Il can. 113 definisce quali informazioni sul defunto devono essere riportati nel libro dei defunti (cfr. can. 879 CCEO). All'elenco delle feste di precetto, stabilite dal can. 880 §2 del CCEO, il Legislatore ucraino aggiunge l'Annunciazione (can. 115).⁴⁷

L'accoglienza nella Chiesa cattolica di battezzati acattolici (titolo XVII, cann. 896-901 del CCEO) e l'ecumenismo (titolo XVIII, cann. 902-908 del CCEO) sono trattati nei due canoni del DP CGCU (cann. 117-118). Nello stesso modo soltanto i due canoni del DP CGCU sono consacrati ai titoli seguenti: le Persone e gli Atti giuridici (cann. 119-120; nel CCEO: titolo XIX, cann. 909-935), gli Uffici (cann. 121-122; nel CCEO: titolo XX, cann. 936-978), Ricorsi contro i decreti amministrativi (cann. 123-124; nel CCEO: titolo XXII, cann. 996-1006).

Il Legislatore ucraino ha emanato otto canoni sui beni temporali della Chiesa (cann. 125-132; nel CCEO: titolo XXIII, cann. 1007-1054): il can. 125 sui tributi imposti alle persone fisiche, il can. 126 sulle tasse amministrative, il can. 127 sul sostentamento del clero, i cann. 128-129 sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, il can. 130 sull'alienazione dei beni

⁴⁵ Secondo il Progetto del diritto particolare del 1999, tra il diaconato ed il sacerdozio vi era un interstizio di due anni. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 75.

⁴⁶ Diversamente era stabilito nel Progetto del diritto particolare del 1999: per il candidato al diaconato permanente e per il candidato sposato al sacerdozio si esigevano 27 anni di età. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 75.

⁴⁷ Secondo il Progetto menzionato sopra, alle feste di precetto appartengono ancora quattro giorni: l'Immacolata, Decapitazione di San Giovanni il Battista, San Giosafat e la festa patronale. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 79-80.

ecclesiastici, i cann. 131-132 sulle pie fondazioni. Secondo il can. 127, «il Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio per gli affari economici, può costituire un fondo comune al fine di provvedere alle diverse necessità dell'eparchia, oppure per aiuto alle eparchie o parrocchie più povere» (cfr. can. 1021 §3 CCEO).

I cann. 1055-1184 del CCEO (titolo XXIV) sono completati dai cann. 133-142 del DP CGCU: cann. 133-134 definiscono le competenze del tribunale ordinario della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e di quello collegiale, cann. 135-136 regolano i tribunali eparchiali, can. 137 parla dell'estensione dell'azione penale, cann. 138-141 – degli atti giudiziari, can. 142 – della procedura nella rimozione dei parroci.

Le norme sulle sanzioni penali sono trattate nei cann. 143-145 (nel CCEO: titolo XXVII, cann. 1401-1467), invece la procedura nell'emanare decreti extragiudiziali lo è nel can. 146 (nel CCEO: titolo XXIX, cann. 1517-1520).

3. Alcune riflessioni sul diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina

Nonostante il fatto che il DP CGCU sia un grande passo avanti nella codificazione del diritto particolare ucraino, vi si notano però delle mancanze e imperfezioni. Nella pubblicazione dei canoni del DP CGCU mancano i riferimenti alle fonti canoniche. Questa mancanza impedisce di fare un'analisi completa dei canoni. Sarebbe auspicabile, dopo ogni canone, indicare le fonti usate.

Il Legislatore ucraino dopo ciascun canone cita il canone corrispettivo del CCEO. Tuttavia si notano diverse imprecisioni:

- can. 1 rimanda al can. 1 CCEO, però dovrebbero essere: cann. 150 §§ 2 e 3; 1491 §§ 1-4 CCEO;
- can. 6 cita i cann. 66, 72 §1, 114 §1 CCEO, però questo canone si riferisce ai cann. 72 §1, 183 §§ 3 e 4 CCEO;
- can. 11 fa riferimento ai cann. 102 §2, 212-218 CCEO, invece, i cann. 212-218 non hanno nessun legame con il canone menzionato;
- can. 14 rimanda al can. 107 §§ 1-2 CCEO, bisogna aggiungere il can. 924, 1° CCEO;
- can. 15 si riferisce al can. 111 §§ 1-2 CCEO, però nel can. 15 non si parla del §2;
- can. 32 cita il can. 263 §1 CCEO, è necessario aggiungere ancora il §5 del medesimo can. 263;
- can. 34 rimanda al can. 266 CCEO, bisogna specificare: can. 266, 1° CCEO.
- can. 37 fa riferimento al can. 284 CCEO, bisogna precisare: can. 284 §§ 2 e 3, 4° CCEO;
- can. 38 rimanda al can. 287 CCEO, è necessario specificare: can. 287 §2 CCEO;
- can. 62 si riferisce al can. 378 CCEO, dovrebbe essere: can. 387 CCEO;
- can. 74 cita il can. 591 CCEO, bisogna correggere: can. 591, 2° CCEO;
- can. 88 si riferisce al can. 70 CCEO, però si tratta del can. 704 CCEO;
- can. 100 rimanda al can. 759 §1 CCEO, bisogna aggiungere anche il §2 dello stesso canone;

- can. 114 cita i cann. 880 §3, 881 §4 CCEO, è necessaria la correzione: cann. 880 §§ 2-3, 881 §§ 1 e 4 CCEO;
- can. 117 rimanda al can. 898 §2 CCEO, dovrebbe essere: can. 898 §§ 2-3 CCEO;
- can. 127 fa riferimento al can. 1021 §1 CCEO, è necessario specificare: can. 1021 §§ 1-3 CCEO;
- can. 131 cita il can. 1047 CCEO, bisogna correggere: can. 1047 §1, 2° CCEO;
- can. 143 rimanda al can. 1405 §2 CCEO, dovrebbe essere: can. 1405 §§ 2-3 CCEO;
- can. 144 si riferisce al can. 1240 §2 CCEO, però in realtà si tratta del can. 1420 §2 CCEO.

In alcuni casi nel DP CGCU si nota la mancanza dei riferimenti al CCEO, benché in realtà essi debbano essere:

- al can. 107 corrisponde il can. 815 CCEO;
- il can. 134 fa riferimento al can. 1084 §1 CCEO;
- al can. 142 corrisponde il can. 1388 CCEO.

L'analisi del DP CGCU dimostra l'esistenza di formulazioni imprecise dei canoni e in alcuni casi esse non sono comprensibili senza la lettura del canone corrispondente del CCEO. Per esempio, nel can. 45 è detto che, dopo aver espletato la sua funzione, l'Esarca conserva tutti i suoi privilegi e le sue insegne, purché essi non siano contrari al diritto comune. Da ciò non è chiaro di quali privilegi e insegne si tratti. Invece dal can. 321 §1 CCEO si desume che si tratta dei privilegi e delle insegne della prima dignità dopo quella episcopale.⁴⁸

A volte la formulazione dei canoni del DP CGCU sembra troppo generica. Eccetto il can. 1, il Legislatore ucraino in nessun luogo impiega tali espressioni come «Chiesa Greco-Cattolica Ucraina» o «Ucraini greco-cattolici» etc. Nondimeno, in alcuni canoni bisogna evitare le formulazioni generiche. Per esempio, nel can. 4 si dice «[...] sul territorio della Chiesa patriarcale – arcivescovile maggiore», invece è necessario specificare che si tratta del territorio della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina.⁴⁹

In alcuni casi il DP CGCU non è preciso riguardo alla materia che il CCEO lascia al diritto particolare. Certi canoni devono dettare norme più concrete. Per esempio, nel can. 62 si afferma che l'abito del chierico deve manifestare l'appartenenza al clero. Secondo il can. 387 del CCEO è proprio compito del diritto particolare specificare quale debba essere la foggia dell'abito secondo le tradizioni proprie. Lo stesso problema si vede nel can. 110 (cfr. can. 838 §2 CCEO). Nei cann. 87, 88, 89, 93, 104 si rimanda alle prescrizioni dei libri liturgici.

⁴⁸ Riportiamo altri esempi: can. 37 (can. 284 §§ 2 e 3, 4° CCEO), can. 51 (can. 357 §2 CCEO), can. 61 (can. 386 §1 CCEO), can. 65 (can. 408 §2 CCEO), can. 67 (can. 496 §2 CCEO), can. 72 (can. 573 §2 CCEO), can. 80 (can. 671 §5 CCEO), can. 87 (can. 699 §3 CCEO), can. 144 (can. 1420 §2 CCEO).

⁴⁹ Altri esempi: cann. 8, 9, 11, 16, 18, 24, 26 §§ 1-2, 51, 67, 69, 100, 118.

Però nulla è detto di quali libri si tratti precisamente. È noto che nella tradizione bizantina i libri liturgici sono numerosi.⁵⁰

Nel DP CGCU si notano parecchi canoni nei quali, mentre CCEO concede il diritto o esorta il Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris* a legiferare norme proprie, il Legislatore ucraino adotta le norme comuni a tutte le Chiese Orientali semplicemente ripetendole.⁵¹ Ne abbiamo trovate almeno in 34 canoni: can. 9 (can. 89 §2 CCEO), can. 14 (cann. 107 §2, 924, 1° CCEO), can. 19 (can. 186 §1 CCEO), can. 24 (can. 220, 2° CCEO), can. 32 (can. 263 §§ 1 e 5 CCEO)⁵², can. 33 (can. 265 CCEO), can. 37 prima parte (can. 284 §2 CCEO), can. 44 (can. 302 §1 CCEO), can. 49 (can. 335 §2 CCEO), can. 57 (can. 378 CCEO), can. 65 (can. 408 §2 CCEO), can. 68 (can. 499 CCEO), can. 75 (can. 610 §3 CCEO), can. 81 (can. 677 §1 CCEO), can. 83 (can. 687 §2 CCEO), can. 84 (can. 689 §3 CCEO), can. 95 (can. 736 §1 CCEO), can. 96 (can. 741 CCEO), can. 100 (can. 759 §§ 1-2 CCEO), can. 101 §§ 1-2 (can. 760 §§ 1-2 CCEO), can. 109 (can. 837 §2 CCEO), can. 117 (can. 898 §§ 2-3 CCEO), can. 119 (can. 910 §2 CCEO), can. 120 (can. 934 §1 CCEO), can. 123 (can. 1004 CCEO), can. 128 (can. 1022 §2 CCEO), can. 133 (can. 1063 §4 CCEO), can. 134 (can. 1084 §1 CCEO), can. 136 (can. 1129 §1 CCEO), can. 137 (can. 1152 §2, 3° CCEO),⁵³ can. 141 (can. 1340 §1 CCEO), can. 142 (can. 1388 CCEO), can. 145 (can. 1427 §1 CCEO), can. 146 (can. 1518 CCEO).

Nel CCEO ci sono dei canoni che riguardano soltanto il diritto particolare di una Chiesa *sui iuris*. Mentre le proprie norme possono essere emanate soltanto dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Ucraina, il DP CGCU cede questo compito:

- al Vescovo eparchiale:⁵⁴ can. 38 (can. 287 §2 CCEO), can. 46 (can. 327 CCEO), can. 71 (can. 572 CCEO), , can. 105 (can. 784 CCEO), can. 106 (can. 800 §2 CCEO), can. 107 (can. 815

⁵⁰ Altri esempi: cann. 67, 104, 107.

⁵¹ Se il Sinodo dei Vescovi volesse seguire la norma del Codice nel diritto particolare, basterebbe inserire soltanto un elenco dei canoni adottati. Così hanno fatto i Maroniti. Cfr. A. A. MINA, «Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese "sui iuris"», in *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001*, Libreria Editrice Vaticana 2004, 543. Cfr. anche D. SALACHAS, «Sussidio e proposte per l'elaborazione del diritto particolare delle Chiese Orientali», *Apollinaris* 78 (2005) 687.

⁵² Nel can. 32 due volte si accenna al can. 922 §1 CCEO. Però questo canone non ha nessun legame con il can. 32. Probabilmente, il Legislatore ucraino si riferisce al can. 1022 §§ 1-2 CCEO.

⁵³ Nel can. 137, n. 3 del DP CGCU si afferma che il Vescovo eparchiale può specificare il termine di prescrizione dell'azione penale per i delitti che non sono puniti dal diritto comune. Secondo il can. 1152 §2, 3° del CCEO il diritto particolare può stabilire il termine di prescrizione dell'azione penale di delitti che non sono puniti dal diritto comune. Invece, nel can. 1405 §1 del CCEO si afferma che colui che ha la potestà legislativa può, «per quanto è veramente necessario onde provvedere più opportunamente alla disciplina ecclesiastica, emanare anche leggi penali, come pure può munire con sue leggi di una conveniente pena anche una legge divina oppure ecclesiastica emanata da un'autorità superiore, rispettando i limiti della sua competenza in ragione del territorio e delle persone». Quindi, il termine di prescrizione dell'azione penale può essere definito sia dal Sinodo dei Vescovi (per i delitti che non sono puniti dal diritto comune, ma stabiliti dal diritto particolare della Chiesa *sui iuris*), che il Vescovo eparchiale (per i delitti che non sono puniti dal diritto comune, ma che vengono puniti dal diritto particolare della sua eparchia).

⁵⁴ È da sottolineare che in questi casi il CCEO non permette al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris* di delegare la sua potestà legislativa a qualche altra autorità, per esempio al Vescovo eparchiale o all'Arcivescovo

CCEO), can. 121 (can. 937 §2 CCEO), can. 125 (can. 1012 §2 CCEO); can. 130 (can. 1036 §2 1° CCEO).⁵⁵ Meritano attenzione al riguardo ancora gli altri canoni: can. 55 (can. 374 CCEO),⁵⁶ can. 58 (can. 382 CCEO),⁵⁷ can. 72 (can. 573 §2 CCEO),⁵⁸ can. 77 (can. 653 CCEO),⁵⁹ can. 143 prima parte (can. 1405 §2 CCEO).⁶⁰

maggiore. Soltanto il Sinodo stesso è competente di legiferare in casi precisati dal Supremo Legislatore. Cfr. *Nuntia* 27 (1988) 32; I. ŽUŽEK, «Particular Law in the Code of Canons of the Eastern Churches», in *The Code of Canons of the Eastern Churches. A Study and Interpretation. Essays in Honour of Joseph Cardinal Parecattil*, a cura di J. CHIRAMEL, K. BHARANIKULANGARA, Alwaye 1992, 50; T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 363-365.

⁵⁵ Quanto all'alienazione dei beni ecclesiastici, il can. 130 contraddice il diritto comune. Secondo lo stesso canone il Vescovo eparchiale, se è assente la struttura metropolitana, dopo aver consultato l'Arcivescovo maggiore deve stabilire le proprie norme circa il consenso per l'alienazione dei beni ecclesiastici, nel caso in cui il valore dei beni ecceda la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi. Il Legislatore ucraino si riferisce al can. 1036 §2, 1° del CCEO secondo cui: «Nelle Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio, si richiede il consenso: del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di un'eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che il diritto particolare della stessa Chiesa non stabilisca diversamente». È da notare che il can. 130 non tiene presente la differenza tra beni di un'eparchia, beni di una persona giuridica soggetta al Vescovo eparchiale e beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale. Il can. 1036 §2 non parla affatto della struttura metropolitana. Inoltre è impossibile che il Vescovo eparchiale stabilisca le norme circa l'alienazione di beni della sua eparchia, il cui valore ecceda la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi, soltanto dopo aver consultato l'Arcivescovo maggiore. Cfr. anche T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law», 363.

⁵⁶ Nel can. 374 del CCEO si afferma che nel diritto particolare devono essere stabiliti i mezzi opportuni da usare perché i chierici celibi e coniugati risplendano per il decoro della castità. Il can. 55 del DP CGCU cede questo compito al Vescovo eparchiale. Anche se quest'ultimo è responsabile per la morale dei chierici nella sua eparchia, altrettanto la questione suddetta tocca tutta la Chiesa *sui iuris* ed è molto attuale. Pertanto è desiderabile che anche il DP CGCU abbia norme al riguardo.

⁵⁷ Il can. 382 del CCEO stabilisce che i chierici devono astenersi assolutamente da tutto ciò che è sconveniente al proprio stato e devono evitare tutto ciò che è ad esso estraneo. Al diritto particolare spetta definire le norme più dettagliate al riguardo. Secondo il can. 58 del DP CGCU il Vescovo eparchiale deve emanare queste norme. Sembra, però, che anche il DP CGCU debba avere delle norme concernenti la questione menzionata tenendo conto delle circostanze odierne. È da notare che nel Progetto del diritto particolare del 1999 venivano elencati alcune cose che sono estranee allo stato dei chierici. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 63.

⁵⁸ Anche se il Vescovo eparchiale è competente ad emanare le norme relative alle associazioni private nella sua eparchia, tuttavia il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* dovrebbe definirle per le associazioni che agiscono nell'intero territorio della Chiesa. Cfr. can. 573 §2 CCEO.

⁵⁹ Anche se il Vescovo eparchiale nella sua eparchia può definire le norme sull'uso della radio, del cinema, della televisione, etc., nel trattare ciò che riguarda la dottrina cattolica e i costumi, tuttavia, il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* dovrebbe regolare i mezzi menzionati sopra, che coprono tutto il territorio della Chiesa. Cfr. can. 653 CCEO.

⁶⁰ Dal can. 143 (prima parte) si desume che il Vescovo eparchiale può stabilire per causa gravissima le pene per i delitti che sono frequenti nella sua eparchia o, se per diritto comune è stabilita una pena indeterminata o facoltativa, al suo posto può essere stabilita per diritto particolare una pena determinata od obbligatoria. Secondo il can. 1405 §2 CCEO, «alle pene stabilite nel diritto comune contro qualche delitto possono essere aggiunte altre pene per diritto particolare; questo però non sia fatto se non per causa gravissima, se poi per diritto comune è stabilita una pena indeterminata o facoltativa, al suo posto può essere stabilita per diritto particolare una pena determinata od obbligatoria». Quindi, non soltanto il Vescovo eparchiale lo può fare, ma anche il Sinodo dei Vescovi ha la stessa potestà. Per di più, secondo lo spirito del can. 1405 §3 del CCEO perché le leggi penali siano uniformi nello stesso territorio sarebbe più opportuno che proprio il Sinodo dei Vescovi, salva la potestà dei singoli Vescovi, stabilisse le norme al riguardo.

- all'Arcivescovo maggiore: can. 25 (can. 224 §3 CCEO), can. 73 (can. 587 §3 CCEO), can. 74 (can. 591, 2°, 621 §§ 1-2 CCEO);

- agli statuti: can. 34 (can. 266, 1° CCEO).

Ancora, ci sono altre norme del DP CGCU che sono contrarie al CCEO:

- can. 1 è in conflitto con i cann. 150 §2, 1491 §§ 1-2 CCEO;⁶¹

- can. 6 è contrario al can. 183 §§ 3 e 4,⁶²

- can. 14 (prima parte) non concorda con il can.107 §1 CCEO,⁶³

- can. 26 §§ 2-3 è contrario al can. 230 CCEO⁶⁴,

- can. 62 (seconda parte) è in conflitto con i cann. 476 e 540 CCEO,⁶⁵

- can. 69 non concorda con il can. 566 CCEO,⁶⁶

⁶¹ Secondo il can. 1, i canoni del DP CGCU vincolano tutti i fedeli della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, cioè non soltanto coloro che vivono entro i confini dell'Ucraina, ma anche quelli che abitano in diaspora. Tale intenzione del Legislatore ucraino si desume dalla stesura degli altri canoni in cui *explicite vel implicite* si tratta di due territori (cann. 26 §2, 67, 69, 100, 129). La medesima intenzione l'aveva anche la Commissione canonica che preparò il Progetto del diritto particolare del 1999. Però il Sinodo dei Vescovi ucraini non ha tale competenza. Secondo il can. 150 §2 del CCEO, soltanto le leggi liturgiche emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca hanno vigore dappertutto, e «se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale» (si veda anche can. 1491 §§ 1-2 CCEO). Se, per ipotesi, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Ucraina volesse attribuire ai canoni del DP CGCU valore giuridico anche in diaspora, allora tale diritto particolare dovrebbe essere approvato dalla Sede Apostolica (can. 150 §3 CCEO). Cfr. T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law», 362-363.

⁶² Nella seconda parte del can. 6 erroneamente si afferma che se nella terza o quarta votazione i candidati hanno ricevuto uguale numero di voti, si ritiene eletto ad Arcivescovo maggiore colui che è più anziano per ordinazione episcopale. Il can. 183 §4 del CCEO stabilisce che se alla terza votazione si è verificata la parità di voti, l'elezione non si ritiene terminata, ma si procede con la quarta votazione. Inoltre, secondo lo stesso canone, nel caso di parità conta l'ordinazione presbiterale e non episcopale, come suggerisce il can. 6 del DP CGCU. Cfr. anche T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 365.

⁶³ Nel can. 14 si dice che «ogni sessione del Sinodo dei Vescovi è canonica e ogni votazione è valida se la maggior parte dei Vescovi tenuti a partecipare al Sinodo è presente». Però bisogna tenere presente i tre casi (cann. 69, 149 e 183 §1 CCEO) in cui si esige la presenza di due terzi dei Vescovi (can. 107 §1 CCEO).

⁶⁴ Nel can. 26 §3 si sostiene che «l'Amministratore dell'eparchia determina i modi con cui si erogano i fondi eparchiali soltanto con il consenso dell'economista e del collegio dei consultori eparchiali». Invece il canone relativo del CCEO stabilisce che il diritto particolare deve stabilire il modo con cui il nuovo Vescovo eparchiale può erogare gli emolumenti che erano a lui riservati mentre la sede eparchiale era vacante (can. 230 2° CCEO). Quindi il can. 26 §3 non concorda con la norma comune. Inoltre nel can. 232 §1 del CCEO si afferma che durante la vacanza della sede eparchiale l'amministrazione dei beni ecclesiastici è devoluta all'economista eparchiale, a meno che il Patriarca o il collegio dei consultori eparchiali non abbiano provveduto diversamente.

⁶⁵ Nella seconda parte del can. 62 si dice che «preti-religiosi si vestono secondo le prescrizioni stabiliti dai loro superiori». Questa norma è contraria sia alla disciplina monastica che a quella religiosa, secondo cui i monaci devono indossare l'abito monastico prescritto dal proprio tipico (can. 476 CCEO), mentre i membri degli ordini e delle congregazioni devono seguire le prescrizioni degli statuti e, fuori di casa, anche le norme del Vescovo eparchiale (can. 540 CCEO).

⁶⁶ Secondo il can. 69, «entro i confini della Chiesa patriarcale-arcivescovile maggiore l'Arcivescovo maggiore con il previo consenso del Sinodo permanente può erigere gli istituti secolari e approvare i loro statuti; in tutti gli altri casi ciò spetta al Vescovo eparchiale con il consenso del consiglio presbiterale». Però, secondo il can. 566 del CCEO riguardo all'erezione degli istituti secolari e dei loro statuti, si osserva ciò che è stato stabilito sulle congregazioni nel can. 506. È chiaro che il can. 69 è contrario alle norme comuni.

- can. 92 è contrario al can. 710 CCEO,⁶⁷

Si notano dei casi in cui il DP CGCU:

- non emana nessuna norma specifica, ma rimanda alle prescrizioni liturgiche non indicando dove esse si trovano: can. 112 (can. 867 §2 CCEO), can. 116 (can. 886 CCEO);

- non stabilisce una norma precisa, ma consiglia di osservare le consuetudini locali: can. 94 (can. 715 §2 CCEO), can. 115 (can. 882 CCEO), can. 129 (can. 1031 §2 CCEO);

- non emana le norme nei casi necessari:⁶⁸ can. 20 (can. 194 CCEO), can. 43 (can. 297 §2 CCEO), can. 63 (can. 390 §2 CCEO); can. 78 (can. 666 §3 CCEO), can. 79 (can. 670 §2 CCEO), can. 86 (can. 697 CCEO), can. 87 (can. 699 §3 CCEO), can. 88 (can. 704 CCEO), can. 89 (can. 707 §1 CCEO), can. 104 (can. 782 §1 CCEO), can. 118 (can. 904 §1 CCEO),⁶⁹ can. 124 (can. 1006 CCEO),⁷⁰ can. 126 (can. 1013 §1 CCEO), can. 127 (can. 1021 §§ 1-3).

Alcuni canoni del DP CGCU sembrano superflui: can. 10 (can. 94 CCEO), can. 22 (can. 199 §2 CCEO), can. 23 (can. 204 §3 CCEO).⁷¹

Talvolta il DP CGCU tocca le questioni che spettano alla competenza del legislatore inferiore. Si tratta, allora, dello *ius magis particolare*: can. 27 (can. 238 §1 CCEO), can. 30 (can. 252 §1 CCEO), can. 31 (can. 262 §2 CCEO), can. 66 (can. 422 §2 CCEO), can. 122 (can. 948 §1 CCEO), can. 129 (can. 1031 §2 CCEO), can. 131 (can. 1047 §1, 2° CCEO), can. 132 (can. 1048 §3 CCEO), can. 135 (can. 1127 CCEO), can. 138 (can. 1192 §1 CCEO), can. 139 (can. 1242 CCEO), can. 140 (can. 1261 CCEO). È da notare che in questi casi il CCEO non parla del diritto particolare della Chiesa *sui iuris*, ma usa l'espressione *ius particolare* senza specificarla. È opportuno che tali questioni siano regolate dall'autorità inferiore.

In un caso si nota la discordanza tra i canoni del DP CGCU. Il can. 36, n. 1 dispone che la presa del possesso canonico della nuova parrocchia si debba fare alla presenza del protopresbitero, a meno che il Vescovo eparchiale non stabilisca diversamente. Invece nel can. 39 §2 si dice che la presa del possesso canonico della parrocchia si faccia nel modo stabilito dal Vescovo eparchiale.

⁶⁷ Il Legislatore ucraino nel can. 92 stabilisce che riguardo alla partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia si devono osservare le norme emanate dal Vescovo eparchiale e il can. 697 del CCEO. Invece secondo il can. 710 del CCEO «si osservino, usando le opportune cautele, le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa *sui iuris*».

⁶⁸ Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris* deve legiferare non soltanto quando lo esige il CCEO, ma anche quando lo chiedono il bene spirituale dei fedeli, le legittime tradizioni o i costumi, etc. Cfr. anche T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 365.

⁶⁹ Per l'esame di questo canone si veda in T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 366-367.

⁷⁰ Secondo il Progetto del diritto particolare del 1999 il gruppo speciale di Vescovi presso cui si fa il ricorso contro un decreto amministrativo dell'Arcivescovo maggiore era il Tribunale sinodale, cioè il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia e due vescovi eletti dal Sinodo. O. KASKIV, *Lo sviluppo storico-giuridico...*, 84.

⁷¹ In alcuni canoni, infatti, il DP CGCU rimanda la questione alla regolamentazione del legislatore inferiore. Ci pare che tali rimandi siano superflui, perché l'ha già fatto il Supremo Legislatore nel CCEO. Quindi non c'è bisogno di ripetere le norme comuni.

Per ovvie ragioni di spazio e di tempo nella presente ricerca non abbiamo toccato un'altra questione molto importante: in quale misura i canoni del DP CGCU corrispondano al patrimonio canonico-disciplinare della Chiesa Ucraina. L'esame di alcuni canoni sotto questo aspetto è stato fatto da Dott. T. M. Németh. Egli ha messo in evidenza le questioni seguenti: la funzione del *prototronio* (can. 4), l'obbligo dei preti di celebrare la Divina Liturgia (can. 57), la benedizione del santo *myron* (can. 85), la partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia (can. 86 e 92), le offerte per la Liturgia dei Presantificati (can. 94), gli interstizi nella sacra ordinazione (can. 98), il ritiro spirituale per il candidato alla sacra ordinazione (can. 103), il parroco competente per la benedizione del matrimonio (can. 108).⁷² Però l'Autore ha fatto l'analisi dei menzionati canoni soltanto alla luce di due Sinodi: quello di Zamostia (1720) e quello di L'viv (1891). È da sottolineare che la valutazione del DP CGCU, sotto l'aspetto della tradizione canonica, non è facile. Come abbiamo già detto sopra, il Legislatore non cita le fonti. In ogni caso questo argomento merita uno studio speciale alla luce delle fonti sia antiche della Chiesa di Kyiv che di quelle più recenti, specialmente dopo l'Unione di Brest (1596).

Conclusione

L'analisi dei canoni del DP CGCU dimostra che il Legislatore ucraino si è limitato a emanare soltanto le norme relative ai canoni del CCEO. In molti casi, pur potendo avere la sua propria norma, il DP CGCU segue le prescrizioni del diritto comune. Per di più, come si vede dall'analisi dei canoni, essi devono essere rielaborati. Perciò è da lodare la decisione del Sinodo dei Vescovi ucraini del 2009 di riesaminare il DP CGCU.

Bisogna rilevare che i 146 canoni del DP CGCU sono solamente una parte del futuro diritto particolare. La Chiesa Ucraina, come ogni Chiesa *sui iuris*, deve mirare a emanare un suo proprio codice di diritto particolare. Il Rev. J. Andrijisyn suggerì che il completo diritto particolare della Chiesa Ucraina potesse avere i 1500 canoni.⁷³ L'intenzione di codificare il suo proprio diritto sorse già all'inizio del XX sec. tra i greco-cattolici di Galizia e di Transcarpazia.⁷⁴ Prendendo in considerazione la ricchezza del patrimonio canonico-disciplinare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, essa non soltanto può, ma deve preparare il suo proprio diritto particolare. Come certo modello, possono servire i *Kormčī knyhy*, che erano diffusi in tutto l'Oriente slavo.⁷⁵ Tra i passi necessari nel procedere sulla via di codificazione,

⁷² Si veda T. M. NÉMETH, «Canons of the Particular Law...», 357-362.

⁷³ Si veda J. ANDRIJISYN, «Il diritto particolare...», 657. Cfr. A. A. MINA, «Sviluppo del diritto particolare...», 540.

⁷⁴ Cfr. J. D. GRYGAŠIJ, «Najpokornijšeje prošeniye k vsim ordynarijam hr. kat. jeparchij obrjada staro-slavyan-skoho», *Dušpastyr'* 1 (1924), №7, 350-355; D. DOROŽYNS'KYJ, «V spravi kodyfikaciji kanoničnogo prava dla hr. kat. Cerkvy», *Bohoslovia* 3 (1925) 162-168; V. MASCIUCH, «V spravi kodyfikaciji kanoničnogo prava dla hr. kat. Cerkvy», *Bohoslovia* 3 (1925) 244-252.

⁷⁵ Si veda lo studio di I. ŽUŽEK, *Kormčaja kniga. Studies on the Chief Code of Russian Canon Law*, (Orientalia Christiana Analecta 168), Roma 1964.

l'edizione completa delle fonti canoniche sembra il più urgente.⁷⁶ Alcune fonti sono state già pubblicate,⁷⁷ però c'è ancora tanto da fare: soprattutto mancano le edizioni critiche. Non è stata ancora preparata in ucraino la pubblicazione delle decisioni dei Concili Ecumenici del primo millennio, le quali erano - e in seguito dovrebbero essere - la base del futuro codice del diritto particolare della Chiesa Ucraina.⁷⁸ Attenzione speciale meritano le fonti antiche della Chiesa di Kyiv, che si basavano sui Sacri Canoni.⁷⁹ Nondimeno, per la codificazione del diritto particolare, bisogna fissare i principi direttivi di essa, che devono contemplare sia la fedeltà alla tradizione, che l'apertura alle esigenze odierne della Chiesa Ucraina. Ci auguriamo che tale impresa sia compiuta in un prossimo futuro.

⁷⁶ La raccolta di D. HOLOVECKYJ, *Ius particolare Ruthenorum* (Codificazione Canonica Orientale, Fonti, fasc. XI), Typografia Poliglotta Vaticana 1933 non è sufficiente. Essa deve essere aggiornata e completata. Per l'elenco delle fonti per il diritto particolare della Chiesa Ucraina si veda J. ANDRIJSYN, «Il diritto particolare...», 645.

⁷⁷ È da lodare l'iniziativa del Rev. MYCHAJLO DYMYD che, essendo il Direttore dell'Istituto di Diritto Canonico presso l'Università Cattolica di Leopoli, ha inaugurato la collana di fonti intitolata: «Fonti canoniche». Ne ha preparate 8 edizioni. Inoltre, bisogna evidenziare l'eccellente pubblicazione *Sobory L'vivs'koji jeparchiji*, a cura di I. SKOČYLAS, L'viv 2006, come il primo volume della serie «Sobory Kyivs'koji Cerkvy» della sezione II «Jeparchial'ni sobory». Merita attenzione anche la traduzione in ucraino delle risoluzioni del Sinodo di Zamost' del 1720: *Postanovy Zamojs'koho Synodu 1720 roku*, trad. REV. I. KOZOVYK, Ivano-Frankivs'k 2006.

⁷⁸ Cfr. D. SALACHAS, «Sussidio e proposte...», 686.

⁷⁹ Sono da accennare alcune pubblicazioni del diritto della Rus' di Kyiv: *Drevne-Slavjanskaja Kormčaja XIV titulov bez tolkovanij*, a cura di V. N. BENEŠEVIČ, Sankt-Peterburg 1906; *Pamjatniki drevne-russkago kanoničeskago prava, čast' pervaja* (pamjatniki XI-XV v.), (Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, tom VI), Sankt-Peterburg 1908; *Pandekty Nikona Černohorca v drevnerusskom perevode XII veka (juridičeskie teksty)*, a cura di K. A. MAKSIMOVIČ, Moskva 1998.